Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Martedì, 8 maggio 1934 - Anno XII** — **Numero 109**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della causa nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1934, n. 89, all'art. 2, secondo comma, ove è stato stampato « il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al *presente* comma . . . », deve leggersi: « di cui al *precedente* comma ».

Nel R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 5 maggio 1934, alla tabella *B* (Ministero dell'aeronautica) l'indicazione del Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione) va modificata in quella di Cap. n. 50-*ter*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 2421.

Facoltà al Ministro per le corporazioni di stabilire le norme per l'uso di materiali, apparecchi e dispositivi non previsti dalla legge 9 luglio 1926, n. 1331, e dalle altre norme vigenti in materia relative all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;
Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, col quale fu approvato il relativo regolamento;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei casi in cui, agli effetti della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, si debba accertare l'idoneità di materiali, apparecchi e dispositivi che non rientrino nelle ipotesi previste dalle norme in vigore, il Ministro per le corporazioni, inteso il Comitato tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, stabilirà le norme da applicare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 2422.

Riconoscimento giuridico della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore » a favore di orfani di aviatori militari deceduti in servizio.

N. 2422. R. decreto 6 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'aeronautica, viene riconosciuta come persona giuridica, e viene sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'aeronautica la « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore » con un patrimonio costituito da titoli

del Debito pubblico consolidato 5 % del valore nominale di L. 30.800, la cui rendita è destinata in favore di un orfano di un aviatore militare deceduto in servizio, e viene approvato lo statuto organico della citata Fondazione composto di nove articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 722.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di magistero di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 2101, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte di Torino;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto superiore di magistero del Piemonte assume la denominazione di « Istituto superiore di magistero di Torino ».

Art. 2.

Lo statuto approvato con il R. decreto 27 ottobre 1932, n. 2101, è abrogato ed è in sua vece approvato il nuovo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 183. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto superiore di magistero di Torino.

TITOLO I.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto superiore di Torino ha lo scopo:
1° di compiere la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale preparandoli all'insegnamento della filosofia e pedagogia, delle materie letterarie e delle lingue e letterature straniere, nelle scuole medie;
2° di abilitare le persone di cui al n. 1 alla vigilanza nelle scuole elementari pubbliche.

Art. 2.

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti superiori di magistero Regi, e dalle norme del presente statuto.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto provvedono con contributi il comune di Torino, la provincia di Torino, gli altri Comuni e Provincie del Piemonte, enti e privati.

Art. 4.

L'Istituto superiore di magistero di Torino conferisce diplomi di tre specie:
a) di materie letterarie, italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;
b) di filosofia e pedagogia;
c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

TITOLO II.

Governo dell'Istituto.

Art. 5.

Il governo dell'Istituto superiore di magistero di Torino appartiene alle seguenti autorità:
1° presidente dell'Istituto;
2° Consiglio d'amministrazione;
3° direttore;
4° Consiglio direttivo.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
1° di un rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale;
2° del direttore dell'Istituto;
3° di un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto;
4° dell'intendente di finanza;
5° dei rappresentanti degli enti e dei privati che concorrano alla vita dell'Istituto con un annuo contributo non inferiore alle L. 5000, nel numero che sarà fissato dal regolamento.

Art. 7.

Il rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale, di cui all'articolo precedente, è, di diritto, presidente dell'Istituto. Egli nomina tra i membri del Consiglio stesso un vice-presidente.

Art. 8.

Il presidente è il capo dell'Istituto superiore di magistero del cui andamento scientifico, didattico e disciplinare risponde al Ministro per l'educazione nazionale.
Ha alle sue dipendenze il direttore e tutto il personale dell'Istituto.
Egli:
1° ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
2° prepara il bilancio;
3° convoca il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, riferisce ad esso sulle questioni sottoposte al suo esame, ne cura la esecuzione delle deliberazioni;
4° presiede il Consiglio direttivo dell'Istituto e può delegare anche permanentemente in sua vece a presiederlo il direttore dell'Istituto;
5° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il vice-presidente dell'Istituto coadiuva il presidente e lo sostituisce quando ne sia da lui delegato ed in caso di suo impedimento.

Art. 9.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli enti sovventori decadono in qualunque tempo, quando vengano a mancare i contributi degli enti che essi rappresentano.

Egualmente decadono i privati quando vengano a mancare i loro contributi.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

1° ha la gestione economica dell'Istituto;

2° delibera sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi dell'Istituto;

3° approva i contratti e le convenzioni e ogni provvedimento che importi onere finanziario per l'Istituto;

4° ratifica le proposte del Consiglio direttivo sul modo di provvedere alle cattedre vacanti, nomina il personale insegnante, di segreteria e di servizio e provvede a tutto quanto si riferisce allo stato giuridico ed economico di esso.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio dell'Istituto assume, in via di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio e ne riferisce, per la ratifica, al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato in sessione ordinaria nel mese di giugno per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario successivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'andamento generale dell'Istituto.

Può essere convocato straordinariamente dal presidente ogni qualvolta ci sia da trattare qualche urgente questione riguardante la vita dell'Istituto.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, e con la presenza di un terzo dei componenti stessi in seconda convocazione.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario dell'Istituto superiore di magistero.

Art. 14.

L'anno accademico e l'anno finanziario dell'Istituto vanno dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

Art. 15.

Ogni anno, nella sessione ordinaria di giugno, il presidente del Consiglio dell'Istituto nomina tra i membri del Consiglio d'amministrazione, due revisori dei conti, i quali riferiranno sulla regolarità della gestione e del conto consuntivo nella successiva sessione ordinaria di dicembre.

Art. 16.

Il presidente del Consiglio dell'Istituto esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto è nominato su proposta del presidente dell'Istituto dal Ministro per l'educazione nazionale.

È scelto fra i professori di ruolo, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il direttore dell'Istituto è posto alle dirette dipendenze del presidente e ne deve seguire in ogni campo le direttive.

Egli:

1° è membro di diritto del Consiglio di amministrazione;

2° presiede il Consiglio direttivo quando ne sia delegato e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;

3° cura il regolare andamento degli studi ed il funzionamento dei servizi;

4° esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

5° risponde in ogni tempo al presidente dell'andamento degli studi e ne riferisce per iscritto con una relazione annuale.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo dell'Istituto. Esso:

1° presenta proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti;

2° presenta proposte sull'ordinamento degli studi;

3° coordina e rivede i programmi d'insegnamento;

4° delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

5° dà parere sull'ordinamento degli studi e su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico.

Per le funzioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, e per le altre stabilite dal presente statuto, il Consiglio direttivo si aggrega tutti gli altri professori dell'Istituto.

TITOLO III.

Ordinamento degli studi.

Art. 19.

Le materie d'insegnamento si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono materie fondamentali la filosofia e storia della filosofia, la pedagogia, la lingua e letteratura italiana, la lingua e letteratura latina, la storia, la geografia.

Sono materie complementari la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura tedesca, la lingua e letteratura inglese, le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica, l'igiene scolastica.

L'insegnamento delle materie fondamentali e complementari è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

Art. 20.

Per il corso di studi triennale è obbligatoria l'iscrizione a tutte le materie fondamentali, ed in più ad una lingua e letteratura straniera, all'igiene scolastica, alle istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica.

Per i corsi di studi quadriennali è obbligatoria nel primo biennio l'iscrizione a tutte le materie fondamentali e a due complementari, di cui una deve essere una lingua e letteratura straniera; nel terzo anno l'iscrizione a non meno di quattro materie, delle quali almeno due devono essere fondamentali; nel quarto anno l'iscrizione a tre materie, in relazione al conseguimento del diploma a cui lo studente aspira.

Il Consiglio direttivo determina le materie alle quali deve prendersi iscrizione nel terzo e quarto anno dei corsi di studi quadriennali e stabilisce inoltre quali materie debbano essere svolte in corsi annuali, biennali o triennali.

TITOLO IV.

Professori.

Art. 21.

Il numero dei professori di ruolo è di sei.

Per gl'insegnamenti non affidati a professori di ruolo si provvede con incarichi.

Art. 22.

Gli stipendi e gli emolumenti dei professori di ruolo sono quelli stabiliti per i professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero a norma dell'art. 218 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 23.

Il conferimento degli incarichi è fatto dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo.

Agl'incaricati è assegnata la retribuzione di L. 5000 annue, aumentabile a L. 6000 per quelli che non abbiano altro pubblico ufficio.

Art. 24.

Ai professori di ruolo è dovuto trattamento di quiescenza analogo a quello spettante ai professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero. A tale trattamento sarà provveduto con successive disposizioni.

Nessun trattamento di quiescenza è dovuto agli incaricati.

Art. 25.

Al direttore è attribuita un'indennità di carica uguale a quella fissata per i direttori dei Regi istituti superiori di magistero.

TITOLO V.

Studenti, esami e tasse.

Art. 26.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto, avviene in seguito ad esame di concorso.

Il numero dei posti da mettere a concorso è annualmente stabilito dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale non può essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; sarà preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.

Art. 27.

Gli studenti provenienti da altri Istituti di magistero, regi o pareggiati, sono iscritti al corso corrispondente a quello da essi seguito nell'Istituto di provenienza. Per essi il direttore dell'Istituto, udito il Consiglio direttivo, determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Art. 28.

Lo studente ha facoltà di passare dall'uno all'altro dei corsi pel conseguimento dei tre diplomi, alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio direttivo.

In ogni caso la durata complessiva di ogni corso non potrà essere inferiore a quella stabilita pel conseguimento di ciascun diploma.

Art. 29.

Coloro che hanno conseguito il diploma, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, possono iscriversi al quarto anno pel conseguimento di uno dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Art. 30.

Coloro che hanno compiuto o un triennio o l'intero quadriennio del corso pel diploma di cui alla lettera *a*) o *b*) dell'art. 4, possono conseguire il diploma di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, purchè durante il corso abbiano seguito gl'insegnamenti di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e d'igiene scolastica e ne abbiano superato gli esami.

Art. 31.

Coloro che hanno conseguito uno dei diplomi, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4, possono conseguire l'altro diploma iscrivendosi a un anno di corso e seguendo il piano degli studi determinato dal Consiglio direttivo.

Art. 32.

Per le punizioni disciplinari agli studenti si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 33.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti.

Art. 34.

L'esame di concorso si dà in una sola sessione, che ha inizio il 16 ottobre di ogni anno o il giorno successivo se il 16 sia festivo.

Gli esami di profitto e di diploma si dànno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita nessun'altra sessione di esami.

Art. 35.

L'esame di concorso consiste nelle prove stabilite dall'articolo 36 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 36.

Gli esami vengono dati per gruppo o per singole materie.

Alla fine del primo biennio si sostengono gli esami sulle seguenti materie:

1. Filosofia e storia della filosofia;
2. Pedagogia;
3. Lingua e letteratura italiana;
4. Lingua e letteratura latina;
5. Storia;
6. Geografia;

7-8. Due materie a scelta fra le complementari.

Alla fine del terzo anno si sostengono gli esami sulle materie per le quali è obbligatoria l'iscrizione nel terzo anno stesso a norma dell'art. 20.

Alla fine del quarto anno si sostengono gli esami sulle materie fondamentali stabilite per il quarto anno del corso quadriennale.

Art. 37.

Non oltre le vacanze pasquali il Consiglio direttivo comunica agli studenti il programma di ciascun esame.

Art. 38.

Per accertarsi dell'attività, capacità e cultura degli studenti, i professori hanno facoltà d'interrogarli sia durante le esercitazioni, le quali saranno tenute secondo un piano da ognuno di essi prestabilito per le materie che le comportano, sia in colloqui speciali durante il corso delle lezioni.

Art. 39.

Prima dell'inizio degli esami, ogni professore comunica al Consiglio direttivo un giudizio sintetico sul valore degli studenti, quale sia risultato dalle esercitazioni e dai colloqui di cui all'articolo precedente.

Durante gli esami un coefficiente di giudizio sull'attitudine e la capacità degli studenti può essere dato dal profitto da essi dimostrato nelle esercitazioni e nei colloqui durante il corso delle lezioni.

Art. 40.

L'esame di diploma consiste nelle prove determinate dall'art. 39 del regolamento sugli Istituti superiori di magistero.

Art. 41.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato per 7 decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il candidato, per ottenere l'iscrizione al primo biennio, la promozione al secondo biennio o il diploma, deve raggiungere l'idoneità in ciascuna prova. Negli esami di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i 9 decimi dei punti; consegue i pieni voti assoluti se ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode che deve essere deliberata ad unanimità.

Lo studente che si ritira durante gli esami si considera come riprovato.

Art. 42.

I diplomi sono conferiti in nome del Re: essi vengono rilasciati dal direttore e debbono recare la firma del direttore stesso e quella del segretario. Nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame.

Art. 43.

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli studenti dell'Istituto sono quelle stabilite nella annessa tabella *A*. Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire contributi per servizi speciali, come la biblioteca, i gabinetti scientifici e i lettorati di lingue moderne e classiche, e per eventuali danni al materiale didattico.

Art. 44.

Ad eccezione della tassa di diploma, che è devoluta allo Erario e si paga con cartolina vaglia al procuratore del registro in Torino, le tasse e sopratasse sono devolute all'Istituto e sono pagate alla cassa dell'Istituto stesso.

Il provento delle sopratasse di esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo destinato per le propine agli esaminatori e da ripartire secondo le modalità stabilite dall'art. 55 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Art. 45.

Agli studenti dell'Istituto può essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse, alle condizioni determinate dagli articoli 48 e 54 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

Il giudizio sulle condizioni economiche degli aspiranti alla dispensa dalle tasse è deferito all'Intendenza di finanza solo per quanto riguarda l'esonero dalla tassa di diploma: per l'esonero dalle altre tasse tale giudizio è deferito al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Si applicano inoltre agli studenti dell'Istituto le disposizioni di cui agli articoli 153 e 156 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del presente statuto gli studenti, che passano dal corso pel diploma di cui alla lettera *c*) al corso pel diploma di cui alla lettera *a*) o *b*) dell'art. 4, sono tenuti a pagare la differenza tra le tasse prescritte pel corso quadriennale e quelle prescritte pel corso triennale, relativamente agli anni nei quali furono iscritti al corso pel diploma di cui alla lettera *c*).

Art. 48.

I provenienti da altri Istituti superiori regi o pareggiati non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse o rate di esse già effettuato per l'anno in corso.

Art. 49.

Tutti i certificati, copie ed estratti di atti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, devono essere sottoscritti dal direttore e dal segretario.

La tabella *B* annessa al presente statuto determina i diritti di segreteria dovuti dagli studenti per il rilascio di documenti di carriera scolastica.

TITOLO VI.

Personale di segreteria e subalterno.

Art. 50.

L'Istituto ha un ufficio di segreteria costituito da un segretario e da un applicato. Il segretario ha anche le funzioni di economo-cassiere. Esso regola il lavoro interno di segreteria e vigila sul personale che vi è addetto e su quello di servizio dell'Istituto.

Art. 51.

Per la nomina a segretario e ad applicato si richiedono i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore ad anni 21, titoli di studio o pratica di ufficio che dimostrino la capacità a coprire utilmente il posto, sana costituzione fisica, buona condotta ed appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

I nominati acquistano la stabilità, per deliberazione dello stesso Consiglio, dopo un anno di prova, durante il quale possono essere licenziati quando concorrano gravi motivi riflettenti la condotta personale, la condotta politica e l'attitudine a coprire l'ufficio.

Art. 52.

All'Istituto sono addetti, per i servizi di custodia, di pulizia e simili, non più di tre subalterni a seconda dei bisogni del servizio.

Per la nomina a subalterno è richiesto il certificato di promozione della classe quinta elementare. A parità di merito spetta la preferenza:

1° agli ex combattenti della guerra nazionale 1915-18, tenuto conto delle eventuali distinzioni di merito militare e agli invalidi per la causa nazionale;

2° agli orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale.

Valgono per questo personale, in quanto siano applicabili, le disposizioni vigenti per il personale subalterno delle Amministrazioni statali.

Art. 53.

Gli stipendi del personale di segreteria sono quelli stessi del personale statale di segreteria degli Istituti universitari regi di pari grado.

Al personale di segreteria non compete compartecipazione ai diritti di segreteria nè altro emolumento oltre lo stipendio.

Gli stipendi del personale subalterno sono stabiliti dalla tabella *C* annessa al presente statuto e sono assoggettati alla riduzione del 12 per cento disposta con la legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 54.

Al personale di segreteria e subalterno è assicurato, mediante contratto con l'Istituto nazionale di assicurazione o altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato, un trattamento di quiescenza che sarà determinato con successive disposizioni in relazione al trattamento fatto dallo Stato per le analoghe categorie di personale.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 55.

Nell'Istituto può essere fondato un gabinetto di didattica e può funzionare una classe elementare modello.

La direzione del gabinetto e della classe modello spetta al professore di pedagogia.

Art. 56.

A favore degli studenti dell'Istituto possono essere assegnati dal Consiglio direttivo posti di alunni interni e borse di studio, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo medesimo.

Art. 57.

Presso l'Istituto è costituita una Cassa scolastica al fine di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle sue varie forme e di procedere al migliore funzionamento didattico dell'Istituto.

Essa è amministrata dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale regolamento, che sarà predisposto dal Consiglio stesso e dal Consiglio di amministrazione.

La Cassa ha una gestione propria, e provvede al suo funzionamento con i seguenti mezzi:

1° il 5 per cento dell'ammontare delle sopratasse d'esame di profitto;

2° una somma destinata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione;

3° un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto è tenuto a pagare annualmente;

4° eventuali elargizioni di enti e privati.

Art. 58.

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio direttivo con apposito regolamento interno.

Art. 59.

L'Istituto pubblica un Annuario che comprende:

1° la relazione annua del direttore;

2° l'elenco nominativo dei professori con l'indicazione delle materie e dei programmi dei corsi;

3° il calendario scolastico e l'orario dei corsi;

4° la statistica degli studenti dei vari corsi e dei diplomati;

5° le notizie relative alla vita dell'Istituto nell'anno accademico precedente.

TABELLA *A* (art. 43).

Tasse e sopratasse scolastiche.

(per gli studenti che si iscrivono ai corsi quadriennali per i diplomi di cui alle lettere *A* e *B*):

1. Tassa di concorso per iscrizione	L.	50
2. Tassa di immatricolazione	»	150
3. Tassa annuale di iscrizione	»	350
4. Tassa di diploma	»	150
5. Sopratassa annuale per esami di profitto	»	140
6. Sopratassa per esami di diploma	»	75
7. Tassa annua per i fuori corso	»	100

(per gli studenti che si iscrivono al corso triennale per il diploma di cui alla lettera *C*):

1. Tassa di concorso per iscrizione	L.	30
2. Tassa di immatricolazione	»	75
3. Tassa annuale di iscrizione	»	250
4. Tassa di diploma	»	100
5. Sopratassa annuale per esami di profitto	»	100
6. Sopratassa per esami di diploma	»	40
7. Tassa annua per i fuori corso	»	100

Tanto per i corsi quadriennali che per il corso triennale gli iscritti devono versare annualmente un contributo speciale di L. 25 per opere sportive e assistenziali.

TABELLA *B* (art. 49).

Diritti di segreteria.

Tassa per il rilascio della tessera e del libretto personale	L.	15
Tassa per ogni certificato	»	5

TABELLA *C* (art. 53).

Stipendi per il personale subalterno.

Stipendio iniziale			L.	4.600 *400*
id.	dopo il 4° anno di servizio		»	4.900 *400*
id.	dopo l'8°	id.	»	5.300 *400*
id.	dopo il 12°	id.	»	5.800 *400*
id.	dopo il 16°	id.	»	6.300 *400*
id.	dopo il 20°	id.	»	6.800 *400*
id.	dopo il 24°	id.	»	7.300 *400*

N.B. — La cifra di L. 400 aggiunta per ogni grado di stipendio indica il supplemento di servizio attivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 723.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Ciminna.

N. 723. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Ciminna (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 724.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli di Roccapalumba.

N. 724. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Palermo in data 19 marzo 1932, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli di Roccapalumba.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 725.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS. dell'Immacolata in S. Giorgio Ionico.

N. 725. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Taranto, in data 20 aprile 1933, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS. dell'Immacolata in S. Giorgio Ionico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 726.
Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Pisa.

N. 726. R. decreto 19 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle seguenti fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Pisa in provincia di Lucca: Chiesa parrocchiale di San Martino in Cappella, frazione del comune di Seravezza; Chiesa di S. Maria Lauretana in Querceta, frazione del comune di Seravezza; Cappellania curata di S. Maria Assunta in Corvaia di Seravezza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 727.
Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di Trapani.

N. 727. R. decreto 19 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fabbriceria della Chiesa cattedrale di Trapani viene composta di tre membri effettivi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di San Valentino in Beverare (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di San Valentino in Beverare (Rovigo) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 5 aprile 1934, n. 5385, di S. E. il prefetto di Rovigo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di San Valentino in Beverare (Rovigo) è sciolto ed il sig. Renzovich Nicola, è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1934.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera Pia Lombarda in Messina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1934, col quale veniva prorogato, fino al 31 marzo 1934, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera Pia Lombarda in Messina;
Ritenuta l'opportunità di accordare al commissario una nuova proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 30 giugno 1934;

I prefetti di Milano e di Messina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6364)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1934.
Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notari e alle loro famiglie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il decreto Ministeriale 13 agosto 1924, con cui fu istituita la Cassa per le pensioni ai notari, e i successivi decreti Ministeriali 3 novembre 1925, 3 settembre 1926 e 9 aprile 1930, con i quali furono apportate modificazioni alle norme riguardanti il funzionamento della Cassa stessa;

Ritenuto che la diminuzione delle entrate iniziatasi dal 1930 e da allora sempre più accentuatasi e il contemporaneo progressivo aumento dell'onere per le pensioni esigono urgenti provvedimenti diretti a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'Istituto;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta fatta dalla Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del notariato con la deliberazione del 19 aprile 1934;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notari e alle loro famiglie. Lo stesso abroga e sostituisce il precedente testo unico approvato con decreto Ministeriale 9 aprile 1930.

Il presente decreto e il testo ad esso unito saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO.

Nuovo testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notari e alle loro famiglie, allegato al decreto Ministeriale 5 maggio 1934-XII.

Art. 1.

La Cassa per le pensioni ai notari, istituita con il decreto Ministeriale 13 agosto 1924, ha lo scopo di corrispondere pensioni e indennità ai notari cessati e alle loro famiglie.

Essa può concedere altresì sussidi ai notari cessati e alle loro famiglie non aventi diritto a pensione e meritevoli di soccorso per le loro condizioni d'indigenza, nonchè, per malattia o altri gravi ed eccezionali bisogni, ai notari in esercizio.

La Cassa per le pensioni ha gestione autonoma ed è amministrata dalla stessa Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato.

Art. 2.

Il patrimonio della Cassa-Pensioni è costituito dai sopravanzi della gestione della Cassa Nazionale del Notariato, a decorrere dalla data di istituzione di questa, nonchè da ogni altra attività, che comunque possa pervenire alla Cassa-Pensioni.

Art. 3.

Al funzionamento della Cassa-Pensioni si provvede annualmente mediante la erogazione del reddito patrimoniale, e alla differenza, fino a raggiungere la somma occorrente, mediante prelevamento dalla presumibile eccedenza del fondo destinato all'integrazione.

Qualora le somme previste nel comma precedente risultassero ancora insufficienti, l'ammontare della differenza che occorresse in più, e che sarà temporaneamente coperta da alienazioni patrimoniali, dovrà recuperarsi dalla Cassa-Pensioni entro l'anno successivo mediante contributi dei notari in esercizio. L'importo di tali contributi sarà ripartito fra tutti i notari in esercizio in ragione dell'ammontare degli onorari di rogito loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno precedente, e sarà versato alla Cassa-Pensioni a mezzo dei tesorieri dei Consigli Notarili.

I contributi a carico dei singoli notari sono considerati per ogni effetto come supplementi delle tasse dovute annualmente ai Consigli Notarili.

Art. 4.

S'intendono iscritti d'ufficio alla Cassa-Pensioni tutti coloro che si trovavano iscritti, al 1° gennaio 1920, nei ruoli collegiali dei notari in esercizio e coloro che siano stati o saranno iscritti successivamente nei ruoli stessi.

I notari cessati dall'esercizio anteriormente al 1° gennaio 1920 e le loro famiglie possono ottenere dalla Cassa-Pensioni la concessione di sussidi.

Le famiglie dei notari deceduti nelle circostanze indicate nell'ultimo comma del successivo art. 9, sono equiparate a quelle dei notari iscritti alla Cassa-Pensioni, per quanto riguarda il diritto a pensione.

Art. 5.

Hanno diritto a pensione i notari cessati:

a) dopo 40 anni di esercizio;

b) dopo 20 anni di esercizio, quando abbiano raggiunto l'età di 70 anni, ovvero siano divenuti inabili assolutamente al proseguimento dell'esercizio stesso.

Nel caso di inabilità assoluta al proseguimento dell'esercizio della professione notarile, quando la durata dell'esercizio sia inferiore a 20 anni ma non ad anni 10, compete il diritto ad una indennità una volta tanto.

Nel caso di dispensa per limite di età, la durata dell'esercizio, per coloro che alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, avevano ottenuto la nomina di notaro, si computa per 10 anni, anche quando essa sia inferiore.

Art. 6.

Ha diritto a pensione la vedova del notaro morto durante l'esercizio dopo almeno 20 anni dell'esercizio stesso, o del notaro pensionato, che abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio, quando non esista per di lei colpa sentenza di separazione personale passata in giudicato, e inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto quando il notaro aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore alla cessazione dall'esercizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Hanno parimenti diritto a pensione gli orfani del notaro morto nelle condizioni indicate nel precedente comma e quelli del notaro pensionato, che abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio, finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano anche nubili.

Alla vedova del notaro morto durante l'esercizio, prima di aver compiuto 20 anni, ma dopo almeno 10 anni dell'esercizio stesso, spetta una indennità una volta tanto, sempre che essa si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, la indennità spetta ai figli minorenni in parti uguali.

È equiparata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre, contro la quale esista sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Art. 7.

L'esercizio utile al conseguimento della pensione o della indennità si computa dal giorno in cui il notaro è stato iscritto a ruolo.

A favore degli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari dispensati dall'esercizio del notariato al 1° febbraio 1925 in applicazione dell'art. 49 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è valutato come anzianità di esercizio di notaro il periodo ulteriormente trascorso in servizio degli archivi notarili, purchè la cessazione dall'impiego avvenga con diritto a pensione.

Non è computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i due dodicesimi della durata complessiva dell'esercizio, tranne che il notaro si sia fatto sostituire da un coadiutore. I congedi goduti, però, anteriormente al 1° gennaio 1925 non producono perdita di anzianità.

Viene dedotto per intero il tempo trascorso in istato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna, come pure il tempo relativamente al quale l'assegno d'integrazione è stato negato o, nel caso che non sia richiesto, a giudizio insindacabile della Commissione amministratrice avrebbe dovuto essere negato, per alcuno dei motivi indicati nell'art. 5, lettera *b*), del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Il notaro cessato anteriormente al 1° gennaio 1920, che dopo tale data consegua una nuova nomina, è ammesso a cumulare il nuovo esercizio con il precedente.

Tale beneficio è applicabile anche ai notari, i quali, trovandosi nelle condizioni anzidette, sono già cessati dall'esercizio alla data del presente decreto.

La pensione loro spettante avrà decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui verrà inoltrata la domanda.

Il notaro cessato posteriormente al 1° gennaio 1920, che ottenga una nuova nomina, non può cumulare il nuovo esercizio con il precedente, se non a condizione che versi alla Cassa le quote di pensione o la indennità che eventualmente gli fossero state corrisposte.

Art. 8.

La pensione annua spettante ai notari cessati è stabilita nella somma di L. 6000 dopo 20 anni di esercizio, aumentata di L. 200 per ogni anno in più fino a 25; aumentati di L. 300 per ogni anno in più dei 25 fino a 30; aumentata di L. 500 per ogni anno in più dei 30 fino a 35 e di L. 800 per ogni anno in più dei 35 fino a 40.

Il massimo della pensione con 40 o più anni di esercizio è stabilito in L. 15.000.

Ai fini del precedente art. 5 e del successivo art. 10 il periodo di esercizio che eccede i 6 mesi si calcola come un anno intero; se eguale o inferiore, si trascura.

Art. 9.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei notari pensionati o dei notari morti durante l'esercizio, dopo almeno 20 anni dell'esercizio stesso, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata al notaro, nella misura seguente:

1° vedova: 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di 2: un terzo; 3 orfani: 40 per cento; 4 orfani: 50 per cento; 5 o più orfani: 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con il notaro: con un figlio: 60 per cento; con 2 figli: 65 per cento; con 3 figli: 70 per cento; con 4 o più figli: 75 per cento;

4° vedova con o senza figli avuti dal matrimonio col notaro e con figli di precedente matrimonio del notaro: il 40 per cento alla vedova e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nel precedente n. 3, da dividersi in parti eguali tra tutti gli orfani.

Nei casi in cui venga a cessare il diritto della vedova o di taluno dei figli si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

La pensione alle persone di famiglia indicate nel precedente comma primo, superstiti dal notaro che sia morto durante la guerra 1915-19 in combattimento o in seguito a ferite riportate in combattimento, ovvero per causa della guerra, qualunque sia la durata dell'esercizio, è stabilita in base alle aliquote del comma stesso, con il minimo del 50 per cento, applicato alla pensione prevista nel precedente art. 8, lettera *a*).

Art. 10.

L'indennità, di cui nei precedenti articoli 5 e 6, a favore dei notari e delle loro famiglie è stabilita nella somma di lire 1000 per ogni anno di esercizio.

Art. 11.

La tabella allegata al presente decreto indica, in rapporto alla durata dell'esercizio, la pensione o la indennità spettanti ai notari, loro vedove ed orfani.

Art. 12.

Alla moglie o ai figli minori del notaro, che sia incorso nella perdita del diritto alla pensione o alla indennità, sarà liquidata l'una o l'altra cose se il notaro fosse morto.

Art. 13.

La pensione spettante al notaro, nel caso che egli goda di stipendio o di altra pensione per impiego ricoperto anteriormente o durante l'esercizio del notariato, sarà ridotta di una somma corrispondente all'ammontare dello stipendio o della pensione.

Alla stessa riduzione sarà assoggettata la pensione spettante alla vedova o alla prole minorenne, quali aventi causa dal notaro, nel caso di concorso di altre pensioni indirette.

È ammesso il cumulo integrale della pensione di guerra con la pensione notarile.

Art. 14.

La pensione già conseguita si perde dal notaro, dalla vedova e dagli orfani per sentenza di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia stata comminata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, che non importi la perdita della pensione,

per una durata superiore ad un anno, la pensione o la quota di pensione spettante al condannato viene ridotta di un terzo, e i due terzi saranno corrisposti a titolo di alimenti, alla persona o alle persone cui la pensione si devolverebbe nel caso di morte del titolare.

La pensione si perde altresì:

1° dal notaro cessato che, in seguito a nuova nomina, riassuma l'esercizio;

2° dalla vedova che passi a nuove nozze.

Art. 15.

L'imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sulle indennità è a carico dei relativi beneficiari e viene ritenuta sull'importo lordo loro dovuto.

Le pensioni dirette sono sottoposte alla ritenuta del due per cento a titolo di contribuzione per l'assicurazione delle pensioni di riversibilità.

Le ritenute per le causali anzidette sono applicabili anche alle pensioni attualmente vigenti.

Art. 16.

Per conseguire la pensione o la indennità, gli interessati debbono farne domanda all'amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente o dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto a pensione o a indennità e il loro preciso indirizzo.

Alla domanda per conseguire la pensione debbono essere allegati i seguenti documenti esenti dalla tassa di bollo, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, numero 1324, e debitamente legalizzati:

a) per il notaro cessato dall'esercizio:

1° copia del decreto Reale di dispensa o di altro provvedimento che abbia dato luogo alla cessazione;

2° atto di nascita;

3° certificati dei Consigli notarili dei distretti nei quali il notaro ha esercitato, comprovanti per ogni sede la data del decreto di nomina o di trasferimento, di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo e contenenti altresì la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della causa e della durata di esse o l'attestazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo;

4° certificati dei capi degli archivi notarili dei distretti nei quali il notaro ha esercitato, attestanti per ogni anno il numero degli atti ricevuti e l'importo complessivo degli onorari riscossi dal notaro medesimo;

5° atto di notorietà, ricevuto dal podestà del Comune dell'ultima residenza effettiva del notaro, dal quale risulti se il medesimo fruisca di stipendi o di altre pensioni a carico di enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'ammontare annuo di detti assegni, al lordo di ricchezza mobile, e gli enti su cui gravano;

6° certificato medico, vistato dal podestà, dal quale risulti, ai sensi del successivo art. 17, la natura della infermità che lo renda inabile all'esercizio, se la pensione sia chiesta per questo titolo;

b) per la vedova del notaro morto in esercizio, oltre i certificati di cui alla precedente lettera *a*) numeri 3 e 4:

1° atto di nascita della vedova;

2° atto di morte del notaro;

3° atto di matrimonio con lo stesso;

4° certificato del podestà del Comune dell'ultima effettiva residenza del notaro, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o un atto di notorietà ricevuto da un notaio, dal quale risulti se sia stata o non pronunciata contro la vedova sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunziata, se sia divenuta definitiva e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi abbiano ripreso a coabitare;

5° atto di notorietà, ricevuto dal podestà del Comune dell'ultima residenza del notaro, dal quale risulti se la vedova, quale avente causa dal marito, abbia diritto o non ad altre pensioni indirette a carico di enti pubblici o privati e, nel caso affermativo, l'ammontare annuo di esse al lordo di ricchezza mobile, e gli enti sui cui gravano;

6° certificato di stato libero;

c) per i figli minorenni, oltre i documenti di cui alle precedenti lettere *a*) nn. 3 e 4, *b*) nn. 2 e 5:

1° atto di morte della madre;

2° atto di nascita di ciascun figlio;

3° certificato del podestà da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e dell'anagrafe, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti lo stato di famiglia lasciata dal notaro, compresi i figli di precedente matrimonio, con l'indicazione per ciascuna figlia se sia nubile, vedova o coniugata;

4° copia del verbale di nomina del tutore;

d) per la vedova con figli, anche di precedente matrimonio del notaro, debbono essere prodotti i documenti indicati alle precedenti lettere *b*) e *c*), numeri 2 e 3.

Per la vedova e i figli minorenni del notaro morto in pensione non sono necessari i certificati indicati ai nn. 3 e 4 della lettera *a*).

La vedova o la prole minorenne del notaro morto nelle condizioni previste nel precedente art. 9, ultimo comma, debbono inoltre produrre documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, atti a comprovare le circostanze di tempo e di luogo, in cui avvenne la morte del notaro e le cause della morte medesima.

Alla domanda per conseguire la indennità vanno uniti i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 6 della lettera *a*) del presente articolo, se la indennità è chiesta dal notaro; ai numeri 3 e 4 della lettera *a*), e 2, 3 e 4 della lettera *b*) se la indennità è chiesta dalla vedova; e ai numeri 3 e 4 della lettera *a*), 2 lettera *b*), 1 e 3 lettera *c*), se la indennità è chiesta dai figli minorenni.

Art. 17.

Il notaro si ritiene inabile all'esercizio, quando sia affetto da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare assoluta incapacità al lavoro professionale.

Potrà tuttavia la Commissione, semprechè lo ritenga opportuno, esigere che il notaro si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico militare in attività di servizio, da designarsi dalla Commissione stessa.

Il medico militare, incaricato di eseguire la visita, redigerà una relazione in cui dovrà:

1° descrivere le alterazioni organiche e i disturbi funzionali da lui rilevati;

2° dichiarare se le alterazioni e i disturbi rendano lo istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente, o soltanto parziale e temporaneamente.

Occorrendo, a giudizio insindacabile della Commissione, una ulteriore visita di revisione, questa sarà eseguita da un Collegio di tre medici da scegliersi dalla Commissione.

Art. 18.

La domanda di pensione o di indennità, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del Consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaro, al momento della sua cessazione dall'esercizio.

Il Consiglio notarile, verificata la regolarità dei documenti, accertata la esistenza delle condizioni richieste per la concessione, e assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere, alla presidenza della Commissione amministratrice della Cassa non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dalla Commissione anzidetta, oppure, per sua delega, da un comitato composto di due membri di essa e del presidente.

Art. 19.

La deliberazione, che assegna la pensione o la indennità, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari, la causa e l'ammontare della pensione o indennità e la decorrenza della pensione. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio valutato e di quello escluso, come pure i motivi, pei quali non sia stata in qualche parte accolta la domanda.

Un estratto della deliberazione motivata della Commissione o del Comitato, che accoglie o respinge la domanda di pensione o di indennità, sarà comunicato agli interessati.

Art. 20.

Il godimento della pensione decorre, per il notaro cessato, dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cessazione o del deposito in archivio degli atti, registri e repertori, se anteriore alla pubblicazione dell'avviso; per la vedova e la prole minorenne dal giorno successivo a quello della morte del notaro, o della cessazione, nel caso previsto dal precedente articolo 12.

Art. 21.

Chiunque abbia diritto a pensione, qualora non presenti la relativa domanda con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui avrebbe potuto incominciarne il godimento, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

Il presente articolo non è applicabile contro i minori e gli incapaci.

Art. 22.

Gli assegni di pensione sono pagati posticipatamente alle scadenze e con le modalità che saranno stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa.

Le rate di pensione non domandate entro un anno dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.

Le indennità in somma fissa sono pagate in unica volta, tosto che ne è fatta la liquidazione.

Art. 23.

Le persone di famiglia del notaro a favore delle quali può farsi luogo, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, alla concessione di sussidi sono la moglie, i figli minori, le figlie minori nubili, nonchè i figli e le figlie celibi o nubili maggiorenni che siano inabili a qualsiasi lavoro per difetti fisici o mentali.

Possono inoltre in via eccezionale essere concessi sussidi alle figlie vedove, ai genitori, alle sorelle nubili e ai figli minori di figli premorti del notaro, sempre che fossero a suo carico ed inabili per età o per difetti fisici o mentali a qualsiasi lavoro.

La domanda deve essere presentata al Consiglio notarile del luogo di residenza dei richiedenti, unitamente ai seguenti documenti:

1° atto di nascita dei richiedenti;

2° certificati dei presidenti dei Consigli notarili dei distretti nei quali ha esercitato il notaro attestanti la durata dell'esercizio professionale del medesimo;

3° certificati dell'agenzia delle imposte del luogo di nascita e di quello di residenza dei richiedenti medesimi, comprovanti la esistenza o non di redditi immobiliari o mobiliari inscritti a ruolo;

4° certificato del podestà da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e dell'anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal notaro con la data di nascita di ogni singola persona, la menzione della loro condizione sociale ed economica e, per ciascuna figlia, l'indicazione se sia nubile, vedova o coniugata;

5° certificato medico, vistato dal podestà, dal quale risulti la natura della infermità che renda i richiedenti inabili a qualsiasi lavoro, se si tratti di prole maggiorenne.

Il Consiglio notarile, accertata, sotto la sua responsabilità, la esistenza delle condizioni che possono costituire titolo alla concessione, e assunte le opportune informazioni, specialmente sulla condizione economica dei richiedenti e delle persone obbligate per legge a sovvenirli e sulla esistenza della dichiarata inabilità, trasmette la domanda, col suo parere motivato, alla Commissione amministratrice della Cassa.

L'Amministrazione della Cassa può far assumere informazioni anche dal Consiglio dell'ultima sede del notaro.

Non è ammesso reclamo contro le decisioni della Commissione.

Art. 24.

Nel mese di dicembre di ogni anno la Commissione amministratrice della Cassa del Notariato approverà il bilancio preventivo della gestione dell'anno successivo della Cassa per le pensioni e, nel primo trimestre, il conto consuntivo della gestione medesima per l'anno precedente, destinando ogni eventuale sopravanzo liquido ad aumento del patrimonio.

Tanto il bilancio preventivo quanto quello consuntivo saranno comunicati al Ministro per la giustizia in allegato al rendiconto generale della Cassa Nazionale del Notariato.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia continueranno ad essere liquidate con le norme precedenti e con le ritenute di cui all'art. 15 del presente decreto le pensioni dei notari già cessati dall'esercizio e delle vedove e orfani dei notari morti in esercizio o in pensione anteriormente alla data anzidetta. Saranno, invece, liquidate con le nuove norme le pensioni dei notari cessati dall'esercizio e delle vedove e orfani di notari morti in esercizio o in pensione a partire dalla data medesima.

Visto, *Il Guardasigilli*: De Francisci.

Tabella delle pensioni e indennità allegata al decreto Ministeriale 5 maggio 1934-XII (Articolo 11).

Anni di esercizio del Notaro	IMPORTO DELLE PENSIONI													Importo delle indennità	
	PENSIONI DIRETTE	PENSIONI INDIRETTE													
		Vedova sola	Orfani soli in numero di				Vedova con figli avuti dal matrimonio col Notaro in numero di				Vedova e figli anche di matrimonio precedente del Notaro			
	Notaro cessato		Uno o due	Tre	Quattro	Cinque o più	Uno	Due	Tre	Quattro o più	Quota della vedova qualunque sia il numero dei figli	Quota dei figli compresi quelli di precedente matrimonio	Anni di esercizio del Notaro	Notari cessati ed eredi contemplati per le pensioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	6.000	3.000	2.000 —	2.400	3.000	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500	2.400	La differenza tra le cifre delle colonne 8, 9, 10 e 11 secondo il numero dei figli, da ripartirsi in parti uguali fra i medesimi.	10	1.000
21	6.200	3.100	2.066,67	2.480	3.100	3.720	3.720	4.030	4.340	4.650	2.480		11	2.000
22	6.400	3.200	2.133,33	2.560	3.200	3.840	3.840	4.160	4.480	4.800	2.560		12	3.000
23	6.600	3.300	2.200 —	2.640	3.300	3.960	3.960	4.290	4.620	4.950	2.640		13	4.000
24	6.800	3.400	2.266,67	2.720	3.400	4.080	4.080	4.420	4.760	5.100	2.720		14	5.000
25	7.000	3.500	2.333,33	2.800	3.500	4.200	4.200	4.550	4.900	5.250	2.800		15	6.000
26	7.300	3.650	2.433,33	2.920	3.650	4.380	4.380	4.745	5.110	5.475	2.920		16	7.000
27	7.600	3.800	2.533,33	3.040	3.800	4.560	4.560	4.940	5.320	5.700	3.040		17	8.000
28	7.900	3.950	2.633,33	3.160	3.950	4.740	4.740	5.135	5.530	5.925	3.160		18	9.000
29	8.200	4.100	2.733,33	3.280	4.100	4.920	4.920	5.330	5.740	6.150	3.280		19	10.000
30	8.500	4.250	2.833,33	3.400	4.250	5.100	5.100	5.525	5.950	6.375	3.400			
31	9.000	4.500	3.000 —	3.600	4.500	5.400	5.400	5.850	6.300	6.750	3.600			
32	9.500	4.750	3.166,67	3.800	4.750	5.700	5.700	6.175	6.650	7.125	3.800			
33	10.000	5.000	3.333,33	4.000	5.000	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500	4.000			
34	10.500	5.250	3.500 —	4.200	5.250	6.300	6.300	6.825	7.350	7.875	4.200			
25	11.000	5.500	3.666,67	4.400	5.500	6.600	6.600	7.150	7.700	8.250	4.400			
36	11.800	5.900	3.933,33	4.720	5.900	7.080	7.080	7.670	8.260	8.850	4.720			
37	12.600	6.300	4.200 —	5.040	6.300	7.560	7.560	8.190	8.820	9.450	5.040			
38	13.400	6.700	4.466,67	5.360	6.700	8.040	8.040	8.710	9.380	10.050	5.360			
39	14.200	7.100	4.733,33	5.680	7.100	8.520	8.520	9.230	9.940	10.650	5.680			
40	15.000	7.500	5.000 —	6.000	7.500	9.000	9.000	9.750	10.500	11.250	6.000			

Visto, *Il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il decreto di S. E. il prefetto di Palermo addì 2 marzo 1932 col quale venne sciolto il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso, e nominato commissario prefettizio il sig. Giuseppe Ferrara;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa stessa, e di addivenire alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria dell'azienda;

Veduta la lettera 22 febbraio 1934, n. 10928, di S. E. il prefetto di Palermo;

Decreta:

Il sig. cav. rag. Vincenzo Gallina è nominato commissario governativo della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656, in sostituzione del sig. Giuseppe Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Grosseto la donazione di un terreno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'istanza 9 marzo 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad accettare la donazione di un tratto di terreno, della superficie di mq. 115,50, offerto dal comune di Grosseto ad ampliamento del suolo, precedentemente donato, occorrente per la costruzione, a cura e spese dell'Opera suddetta, di un centro di assistenza materna ed infantile;

Veduta la deliberazione del podestà di Grosseto in data 10 gennaio 1934-XII, concernente la donazione del detto appezzamento di terreno, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 9 febbraio u. s.;

Veduto l'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione suindicata.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6363)

DECRETO PREFETTIZIO 20 aprile 1932.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giuseppina Ghergolet fu Giuseppe ved. Cernitz, nata a Doberdò il 3 settembre 1854 e residente a Vermegliano, sono restituiti nella forma italiana di « Gregoretti » e « Neri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1376)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 3 maggio 1934-XII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino.

(6456)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze hanno presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 1° maggio 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 28, del 3 febbraio 1934, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento.

(6461)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 2 maggio 1934, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esproprio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi.

(6457)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 1° maggio 1934-XII, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933;

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1955, riguardante la proroga per due anni nell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere;

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, portante limitazione dell'impiego della margarina in usi alimentari.

(6459)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 30 aprile 1934, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, circa l'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1934-XII.

(6458)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 maggio 1934 un disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 14 luglio 1924.

(6460)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 1° maggio 1934 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge in data 8 marzo 1934, n. 499, concernente l'autorizzazione preventiva del Ministero della marina per la concessione di credito ad ufficiali e sottufficiali da esso dipendenti.

(6462)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 1° maggio 1934 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge in data 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'art. 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

(6463)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruoli di anzianità degli impiegati civili.

A norma e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che è stato pubblicato l'Annuario militare, contenente, fra gli altri, i ruoli di anzianità degli impiegati civili per l'anno 1934.

(6451)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 153.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2264 — Data: 28 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico Roma — Intestazione: Nardelli Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 325, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6316)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 102.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.67
Inghilterra (Sterlina)	59.80
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.795
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.71
Cecoslovacchia (Corona)	49.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.637
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.065
Olanda (Fiorino)	8.10
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.50
Svezia (Corona)	3.145
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.95
Id. 3,50 % (1902)	82.35
Id. 3 % lordo	61.075
Prestito Redimibile 3,50 %	83.45
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	99.975
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.75
Id. id. id. 1940	105.85
Id. id. id. 1941	106.075
Id. id. id. 1943	100.15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 39.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % Littorio	6324	100 —	De Feo Federico } di Giovanni minori sotto	Intestate come contro; con usuf. a De Feo *Maria Teresina* fu Angelo, ved. di Viugo Vito, dom. a S. Stefano del Sole (Avellino).
»	6325	100 —	De Feo Angelina } la p. p. del padre, domiciliati in Avellino; con usuf. a De Feo *Teresina* fu Angelo ved. di Viugo Vito, domiciliata a S. Stefano del Sole (Avellino).	
»	6323	2.650 —	De Feo Marcantonio fu Federico, dom. a Santo Stefano del Sole (Avellino); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3,50 %	595102	350 —	Rastello *Giuseppe-Filiberto* fu *Giuseppe*, dom. a Ronco Canavese (Torino).	Rastello *Giuseppe* fu *Giuseppe-Filiberto*, dom. come contro.
Cons. 5 %	517058	1.230 —	Andriani *Irene* fu Nicola, moglie di Leuzzi Giuseppe, dom a Bari, vincolata.	Andriani *Antonia-Irene* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	103946	100 —	Gubitosi Errico fu Vincenzo, dom. in Apice (Benevento); con usuf. vital. ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. di Gubitosi Vincenzo.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi Clorinta fu Carmelo ved. ecc. come contro.
3,50 %	803890	560 —	Gotti Domenico Giovanni di Giovanni, dom. a Genova; con usuf. vital. cumulativo e congiuntivo a Beltrutti *Cristina*, nubile e Luigi fu Paolo, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. cumulativamente e congiuntamente a Beltrutti *Maria-Cristina*, nubile ecc. come contro.
»	623923	175 —	Bombassei *Lea* fu Osvaldo, minore sotto la p. p. della madre Pais *Elisa* ved. Bombassei, dom. in Auronzo del Cadore (Belluno).	Bombassei-*Vettor Lea-Maria-Ione* fu Osvaldo, minore sotto la p. p della madre Pais-*Marden Elisabetta*, ved. Bombassei, dom. come contro.
Cons. 5 %	154413	175 —	Fornelli *Concetta* fu Vito moglie di Clemente Emmanuele fu Arcangelo, dom. a Bitonto (Bari) vincolata.	Fornelli *Maria-Concetta* fu Vito, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	420018	965 —	Sangalli Ferdinando fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Lombardi *Teresa* fu Luigi, dom. a Monza (Milano).	Sangalli Ferdinando fu Carlo, minore sotto la p. p della madre Lombardi *Francesca* fu Luigi, dom. come contro.
»	342483	570 —	Peirone *Maria* fu Fiorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rizzo Pietrina, ved. di Peirone Fiorenzo, dom. a Paroldo (Cuneo).	Peirone *Cristina-Maria* fu Fiorenzo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 7 aprile 1934 - Anno XII *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6192)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.